

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
TOSCANA	SENTENZA	270	2017	RESPONSABILITA'	16/11/2017

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax	Presidente F.F. rel.
Nicola Ruggiero	Consigliere
Adriano Gribaudo	Primo referendario

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.60194/R del registro di Segreteria ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 19 giugno 2015 nei confronti dei signori:

- Xxxxxx Xxxxxx, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fausto Falorni (pec fausto.falorni@firenze.pecavvocati.it) e Xxxxxx De Meo (pec xxxxxx.demeo@firenze.pecavvocati.it) e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Firenze, Via del l'Oriuolo n. 20;
- Xxxxxx Xxxxxx rappresentata e difesa dagli avv.ti Fausto Falorni (pec fausto.falorni@firenze.pecavvocati.it) e Xxxxxx De Meo (pec xxxxxx.demeo@firenze.pecavvocati.it) e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Firenze, Via del l'Oriuolo n. 20;
- Xxxxxx Xxxxxx, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ghelli, presso cui è elettivamente domiciliata in Firenze, via XX Settembre n.60 (studio Salimbeni);
- Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Iaria (pec domenicoiaria@pec.ordineavvocatifirenze.it) e Claudio Pelagatti (pec claudiopelagatti@pec.ordineavvocatifirenze.it) e presso cui sono elettivamente domiciliati in Firenze, via De' Rondinelli n.2 (studio legale Lessona)

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio.

Uditi nella pubblica udienza del 19 luglio 2017 consigliere relatore dott. Angelo Bax, il Vice Procuratore Generale dott.Stefano Castiglione e l'avv. Xxxxxx De Meo per la sig.ra Xxxxxx Xxxxxx e la sig.ra Xxxxxx Xxxxxx, l'avv. Andrea Ghelli per la sig.ra Xxxxxx Xxxxxx, e l'avv. Domenico Iaria per i signori Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx.

FATTO e DIRITTO

La Procura Regionale di questa Sezione chiamava in giudizio con atto di citazione i sigg.ri Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx prospettando un danno erariale causato all'erario del Comune di Monsummano Terme.

La vicenda trae origine da una denuncia ricevuta dalla parte attorea il 29 gennaio 2014 avente ad oggetto il mancato rispetto, da parte del Comune di Monsummano Terme, della normativa in materia di limiti per spese individuati dal D.L. n.78/2010 (art. 6), siccome emergeva dalle sedute consiliari dell'ente comunale del 7 maggio e 28 giugno 2013.

La Procura invitava a fornire chiarimenti sull'esposto, e l'organo di revisione con nota del 5 novembre 2014 richiamava precedenti note già indirizzate alla Corte dei conti, sia in sede di

controllo che in sede giurisdizionale in cui era stata segnalata la violazione da parte del Comune di Monsummano Terme dei citati tetti di spesa per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Con nota del 22 dicembre 2014 la parte attorea richiedeva al segretario generale del Comune copia delle determinazioni di spesa eccedenti i limiti in questione, documentazione pervenuta con nota del 22 dicembre 2014 sicché, dopo aver convocato in audizione i responsabili del Settore Servizi Finanziari, la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx (responsabile del settore dall'ottobre 2011 al 10 settembre 2014) ed il dott. Antonio Pileggi (attuale responsabile del settore Servizi finanziari e Tributari), riteneva sussistente un danno erariale e chiamava in giudizio i signori Xxxxxx Xxxxxx (dirigente del settore dei servizi socio - culturali, educativi, demografici e informatica), Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, (tutti titolari dell'organo di revisione contabile), Xxxxxx Xxxxxx (responsabile del settore finanziario) e Xxxxxx Xxxxxx (responsabile del settore finanziario dall'ottobre 2011 al 10 settembre 2014), per una condotta di tipo omissivo, essendo gli stessi venuti meno, con negligenza inescusabile, ad obblighi di servizio connessi alle rispettive attribuzioni.

La Procura contestava agli odierni convenuti di aver violato gli obblighi derivanti dagli artt. 239 e 147 *bis* del TUEL, avendo omesso qualsiasi vigilanza sul rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 6, comma 8, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, il quale stabilisce un tetto di spesa a decorrere dal 2011 per le "spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità, nell'ambito delle misure volte alla "stabilizzazione finanziaria e competitività economica";

La parte attorea rilevava la presenza degli elementi costituenti la responsabilità amministrativa, ed in specie la sussistenza del rapporto di servizio, l'assenza di logica e razionalità delle spese effettuate in violazione di una normativa volta al contenimento della spesa pubblica, la configurabilità della condotta gravemente colposa sia per il responsabile del servizio finanziario (artt. 147 *bis*, 147 *quinquies* e dell'art. 153 D.Lgs. n.267/2000) il quale, pur avendo segnalato il problema del superamento del limite di spesa, non aveva ritenuto di dover manifestare il proprio dissenso in ordine alle determinazioni di spesa ed aveva apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sia per l'organo di revisione contabile (art. 239) che, nell'esercizio della funzione di controllo, non aveva realizzato un'azione di collaborazione con l'Amministrazione comunale ed una vigilanza sull'ente locale tale da consentire un intervento quasi immediato di reindirizzamento dell'azione di governo segnalando l'anomalia ai competenti soggetti attuatori della spesa (responsabile di settore e responsabile finanziario) ed all'organo consiliare.

Secondo la Procura contabile parimenti responsabile doveva ritenersi il Dirigente del Settore dei Servizi socio - culturali, educativi, demografici e informatica il quale, avendo conoscenza della questione in quanto destinatario di comunicazioni interne anche da parte del responsabile del servizio finanziario, solo dal 2012 cominciava a ridurre le spese nell'ambito della propria competenza.

Visto che l'ambito di spesa (rappresentanza/pubbliche relazioni/convegni) non atteneva a settori di primario interesse per la collettività - diversamente dalla sanità o dalla sicurezza - , pur non scrutinando nel merito le scelte discrezionali, la procura riteneva la illecita violazione di una norma di contenimento della spesa pubblica, e individuando il tetto di spesa (a partire dal 2011) in € 21.003,89, quantificava un danno erariale, derivante dallo "sforamento" del suddetto tetto negli anni 2011, 2012, 2013, nella misura pari a € 94.537,63.

Per il danno attivato erano chiamate a rispondere le parti convenute rispettivamente per le quote nelle misure pari a: a) il dirigente del settore Xxxxxx Xxxxxx € 31.512,53, b) il responsabile

finanziario sig.ra Xxxxxx Xxxxxx € 17.044,68, c) il responsabile finanziario Xxxxxx Xxxxxx € 14.467,85, d) i membri del Collegio dei revisori, i signori Xxxxxx Xxxxxx € 10.504,16, Xxxxxx Xxxxxx € 10.504,16 e Xxxxxx Xxxxxx € 9.436,46.

Oltre alla suddetta posta di danno per tutti i convenuti la parte attorea chiedeva anche la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giudizio.

Tutti i convenuti si costituivano in giudizio eccependo l'insussistenza di responsabilità e, in ogni caso, deducevano che le spese, che potevano farsi rientrare nell'ambito applicativo del suddetto art. 6, comma 8, erano al più pari ad € 15.598,12 inferiore al limite di € 21.003,89 individuato dalla Procura quale tetto di spesa ammissibile, invocando anche una ipotetica responsabilità del segretario generale (dott. Xxxxxx Xxxxxx), del sindaco (sig. Xxxxxx Xxxxxx) e degli assessori al Bilancio e Finanze ed alla Cultura, cui imputare una quota del danno nell'ambito di una valutazione di responsabilità virtuale.

Con ordinanza n.184/2016 dell'1 settembre 2016 la Sezione giurisdizionale, visti gli orientamenti assunti dalla Corte Costituzionale e dalla magistratura di controllo contabile, ritenendo che il contenimento dei costi degli apparati amministrativi attenesse il principio di riduzione complessiva delle voci di spesa, riteneva di dover valutare per gli anni 2011 - 2012 - 2013 la spesa superata rispetto al limite complessivo ammesso.

In tal senso ordinava alla Procura contabile di acquisire il dato da bilancio consuntivo nel triennio 2011 - 2013 per le voci di spesa indicate nell'ordinanza, ovvero: a) studi e consulenze, b) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; c) sponsorizzazioni; d) missioni; e) formazione; f) acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture, valutando per gli anni in considerazione la spesa superata rispetto al limite complessivo ammesso.

In esecuzione della ordinanza la Procura chiedeva alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana di fornire, sulla base dei dati di bilancio, la detta quantificazione.

In data 13 ottobre 2016 la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti inviava la documentazione con l'estrapolazione dei quesiti e dei prospetti relativi al contenimento delle spese desunti dai questionari sui rendiconti di gestione, di cui all' art. 1, commi 166 e 167 l.n. 266/2005, degli esercizi 2011, 2012 e 2013 inviati dall'organo di revisione economico finanziaria del Comune di Monsummano Terme alla Sezione di Controllo.

Dai suddetti prospetti emergeva per gli anni 2012 e 2013 il superamento del limite complessivo, rispettivamente di € 4.651,97 (2012) ed € 5.949,73 (2013), mentre per l'anno 2011 non vi sarebbe stato alcun superamento del limite complessivo.

A seguito di istanza della Procura contabile di fissazione di udienza del 23 novembre 2016, ai sensi dell'art. 99, comma 10, decreto legislativo 26 agosto 2016 n.174, veniva fissata l'odierna udienza di discussione in prossimità della quale le parti convenute depositavano ulteriori memorie difensive in cui, dopo aver richiamato la memoria di costituzione, deducevano ulteriormente in ordine alla propria posizione di convenuto.

Più in dettaglio i signori Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, dopo aver richiamato l'ordinanza istruttoria, e la riassunzione della parte attrice, eccepivano, vista la implicita riformulazione della domanda della Procura contabile che sembrava aderire alla corretta interpretazione dell'art. 6, comma 8 D.L. n.78/2010 per cui il limite di riduzione va inteso globalmente e non per singola tipologia di spesa, l'inammissibilità della nuova domanda per indeterminatezza ed incertezza dell' oggetto.

In subordine le parti convenute eccepivano che il preteso superamento del complessivo tetto di spese per il 2013 non era di € 5.946,73, ma di € 3.685,78, considerato che la Procura non aveva

tenuto conto che il differenziale importo di € 2.263,95, riguardava spese relative a manutenzione, noleggio, esercizio autovetture indicate in modo separato rispetto a tutte le spese nel progetto dell'anno 2013, ed in ogni caso di eccipeva la mancanza di colpevolezza per i convenuti.

Con memoria depositata il 28 giugno 2017 la sig.ra Xxxxxx Xxxxxx proponeva argomentazioni analoghe a quelle formulate dai signori Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, in ordine alla irritualità della (nuova) domanda formulata dalla Procura, ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. n.174/2016, eccependo la nullità e/o inammissibilità per assoluta indeterminatezza ed incertezza dell'oggetto, e ribadiva che il preteso superamento del complessivo tetto di spese per il 2013 non era di € 5.946,73, ma di € 3.685,78 per quanto suddetto e concludeva richiamando la mancanza dell'elemento soggettivo, o in ogni caso l'applicazione del potere riduttivo e la corresponsabilità di altri soggetti indicati in memoria per cui chiedeva l'integrazione del contraddittorio: consiglieri, componenti della giunta, sindaco, segretario generale, dirigente del Settore Servizi Tecnici, Pianificazione e Gestione del Territorio, Entrate Tributarie e tutti i soggetti (apparato politico e burocratico) che avevano concorso a cagionare le spese contestate per gli anni 2012 e 2013.

In via istruttoria la convenuta chiedeva l'esperimento di consulenza tecnica contabile al fine di valutare l'entità del preteso ed ipotetico danno.

Analoghe argomentazioni sulla irritualità della nuova domanda, la integrazione del contraddittorio e l'applicazione del potere riduttivo e c.t.u. erano svolte dalla sig.ra Xxxxxx Xxxxxx, che proponeva riserva di appello, e chiedeva l'assoluzione da ogni addebito per i periodi di cui la stessa non era più dipendente del comune (2012 e 2013), essendo cessata dal rapporto di servizio in data 15 ottobre 2011.

La dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx eccepeva l'inammissibilità della domanda, il difetto di legittimazione passiva avendo agito la stessa - titolare della posizione organizzativa- sotto la supervisione del segretario generale (dott. Xxxxxx Xxxxxx) cui era imputabile la responsabilità nella specie e non essendosi superato il limite per gli anni 2011 e 2013 e di soli € 846,09 per il 2012 e concludeva per l'assenza di danno erariale e in ogni caso per la erronea ripartizione di esso.

Nell'odierna udienza di discussione la parte attorea ribadiva e specificava le proprie richieste, precisava la richiesta di danno e controdeduceva alle eccezioni di parte, mentre le parti convenute illustravano le eccezioni e concludevano per l'irritualità della pretesa attorea e, in ogni caso, per la infondatezza della domanda.

Dopo le repliche e controrepliche la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

Occorre in via preliminare esaminare la richiesta di integrazione del contraddittorio sollevata dalle parti convenute che invocano una ipotetica responsabilità sia dell'apparato politico (sindaco, consiglieri comunali assessori al Bilancio e Finanze ed alla Cultura), che dell'apparato burocratico (segretario generale, dirigente del settore servizi tecnici pianificazione e gestione del territorio, entrate tributarie).

Osserva il Collegio che il nuovo codice di giustizia contabile, D.Lgs. 26 agosto 2016 n.174, ha previsto - all.3 - norme transitorie ad abrogazioni art. 2 - che le disposizioni di cui alla parte II Titoli II, III, IV e V si applicano anche ai giudizi in corso.

Orbene l'art. 83 del codice di giustizia contabile "chiamata in giudizio su ordine del giudice" rubricato nella parte II Titolo III, prevede che "è vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice", con una scelta piuttosto singolare del legislatore delegato di collocare in autonomo capo la disciplina avente ad oggetto istituti che nel procedimento innanzi al tribunale ordinario - assunto

come ispirazione nei capi del Titolo I, libro II del codice di procedura civile - , si collocano successivamente alla fase introduttiva del giudizio.

Nella relazione illustrativa al codice di giustizia contabile tale peculiarità viene motivata evidenziando che *“la disposizione costituisce la doverosa cerniera garantistica tra la fase istruttoria e la fase del giudizio”*.

Tuttavia appare indubbia la operatività della norma nel presente giudizio, per cui il divieto espresso della chiamata in giudizio su ordine del giudice determina la infondatezza della integrazione del contraddittorio avanzato dalle parti convenute.

Infondata appare anche la eccezione sollevata dalle parti chiamate in questo giudizio vista la irritualità della (nuova) domanda formulata dalla Procura connotata, ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. n.174/2016, eccependo la nullità e/o inammissibilità per assoluta indeterminatezza ed incertezza dell'oggetto.

Ha osservato correttamente la Procura contabile che, a seguito della esecuzione della ordinanza istruttoria di questa Sezione, la parte attorea non ha affatto formulato una *“nuova domanda”* ma, nel rispetto del limite complessivo della originaria domanda ha rimodulato la stessa mantenendo immutato il quadro generale dell'ipotesi dannosa accusatoria (superamento dei limiti di spesa previsti dall' art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78).

Pronunciandosi in materia la Corte Costituzionale con sentenza 4 giugno 2012 n. 139 (cfr. anche la sentenza n.206/2013) ha affermato che le disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. n.78/2010 *“non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali”* i quali, pertanto sono liberi di *“rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione delle voci di spesa contemplate nell'art. 6 (cfr. Sezione Regionale di Controllo per la Toscana (delib. n.493/2015/PAR).*

I convenuti prospettano la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 86 del codice contabile, secondo cui l'atto di citazione deve contenere *“lett. e) l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”* nonché *“lett. f) l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione”*.

Osserva il Collegio che l'eccezione è del tutto priva di fondamento.

La nullità della citazione, secondo il codice contabile (art. 86, comma 3) si configura *“se è omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto (ai sensi della lett. b) del comma 2) o la sottoscrizione del pubblico ministero la citazione è altresì nulla (art. 86, comma 6) se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2 lett.c) (l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione, ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2 lett. e) (esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.*

Nessuna di tale ipotesi appare realizzarsi nel caso di specie, non essendo la domanda sostanzialmente insufficiente ed inidonea a consentire il pieno realizzarsi del contraddittorio con i convenuti, i quali sono stati posti in condizione di esercitare in modo adeguato il diritto di difesa con articolate difese nel merito, e ciò esclude che lo stesso atto introduttivo del giudizio possa essere dichiarato nullo perché ha raggiunto lo scopo cui era destinato, giusto quanto previsto dall'art. 44, comma 3, del codice (cfr. Corte conti, Sezione giurisdizionale Regione Puglia 26 giugno 2017 n. 324).

Peraltro i fatti contestati e l'inquadramento degli stessi sul piano normativo (con quote di danno che, secondo la giurisprudenza contabile possono essere valutate dal giudice contabile che prevede i singoli importi da addebitare ai convenuti (cfr. Sez. II Centr. 14 dicembre 2015 n.920, Sez. III Centr. 22 febbraio 2013 n.150 e Sezione giurisdizionale Regione Toscana 26 settembre 2016 n.242), nella interpretazione che di quest'ultimo ha dato la Corte Costituzionale con la sentenza 4 giugno 2012 n.139, costituiscono una chiara e sufficiente domanda volta a realizzare la pienezza del contraddittorio previsto dalla normativa di specie e che consente di individuare i fatti che sono a fondamento della pretesa risarcitoria, ovvero il superamento dei limiti disegnati dalla normativa nella misura precisata dalla Corte Costituzionale.

Entrando nel merito ed analizzando la posizione dei singoli convenuti si osserva quanto segue.

Va assolta dalle contestazioni formulate la sig.ra Xxxxxx Xxxxxx per assenza del nesso di causalità, atteso che la stessa era in pensione dal 16 ottobre 2011, e poiché sono stati superati i limiti complessivi previsti dalla normativa oggetto di contestazione unicamente per gli anni finanziari 2012 e 2013 (siccome emerso dagli approfondimenti istruttori resi dalla Sezione Regionale di Controllo in data 13 ottobre 2016).

Non sussiste, pertanto, alcuna rilevanza causale in capo alla sig.ra Xxxxxx in quanto non ha apportato alcun contributo causale alla verifica dell'evento dannoso per gli esercizi finanziari 2012 e 2013: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Molise 19 maggio 2011 n. 889 e 11 ottobre 2017 n.55.

Parimenti non sussiste la responsabilità per i signori Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx per assenza dell'elemento soggettivo.

La Procura contabile ravvisa la responsabilità dei revisori dei conti per la omessa vigilanza sul superamento dei limiti di spesa previsti dalla citata normativa, e per non aver collaborato con l'Amministrazione comunale al fine di consentirle di reindirizzare l'azione di governo a fronte della riscontrata violazione di legge, violazione tardivamente segnalata solo dietro espressa richiesta di chiarimenti da parte della Procura contabile il 14 novembre 2014.

I revisori dei conti osservano che il sistema dei controlli amministrativo - contabili individuato dalla normativa vigente (art. 147 - bis del D.Lgs. 147/2000) prevede che *"il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva di formazione dell'atto, da ogni responsabile del servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"* mentre *"il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria"*.

Il sistema di controllo disegnato dalla normativa è completato, osservano i convenuti, anche nella fase successiva all'adozione degli atti, delle determinazioni e degli impegni di spesa, sotto la direzione del segretario generale dell'ente titolare di funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa con riferimento alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

In tale cornice i revisori dei conti osservano di aver agito correttamente sia sotto il profilo afferente il rapporto con il Comune, avendo tenuto un incontro con il segretario generale presso il Comune di Monsummano Terme il 15 novembre 2012, in cui avevano evidenziato il superamento dei limiti codificati dalla normativa (D.L. 78/2010), sia dando segnalazione al magistrato contabile nel questionario Siquel al Rendiconto 2011 trasmesso il 29 gennaio 2013 (per il rendiconto 2012 con nota del 20 gennaio 2014 e per il 2013 con raccomandata del 16 maggio 2014 ed annotazione del 29 ottobre 2014) segnalando lo sfioramento con una specifica annotazione: "le spese relative alle

relazioni pubbliche non hanno rispettato i limiti di cui al D.L. n.78/2010” mentre con comunicazione dell’8 giugno 2013 ribadivano il ripetuto sfioramento di spesa alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

In presenza di tali segnalazioni e comunicazioni, osserva il Collegio che la misura della condotta (diligente, perita e prudente), su cui il legislatore ha riposto l’affidamento per prevenire ed evitare il rischio di conseguenze patrimoniali negative per l’erario (parametro oggettivo di riferimento del titolo soggettivo della colpa grave), e l’accertamento, in concreto, del grado di esigibilità ai revisori dei conti della condotta normativamente prevista in ragione delle condizioni concrete della gestione (cfr., *ex plurimis*, Sez. III Centr. 6 settembre 2017 n.428 e Sezione giurisdizionale Regione Toscana 11 maggio 2015 n.86), permette di affermare senza dubbio l’assenza della colpa grave nella specie, mentre per il 2013 va evidenziata l’assenza di nesso di causalità per il solo Xxxxxx Xxxxxx essendogli subentrato nella qualità di sindaco revisore il sig. Xxxxxx Xxxxxx.

Va dichiarata, pertanto, l’assoluzione dei revisori dei conti signori Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx.

Sono, di converso, da ritenere responsabili le signore Xxxxxx Xxxxxx (dirigente del settore dei servizi culturali, socio educativi, demografici ed informatica) e Xxxxxx Xxxxxx (responsabile del settore finanziario).

Le parti convenute, pur a conoscenza su espressa segnalazione dei revisori nel maggio 2012 dell’illecito sfioramento a fronte dei suddetti limiti rigorosi delle risorse disponibili e dei vincoli complessivi della finanza pubblica previsti dalla normativa, hanno disatteso tale indicazione con chiara sussistenza dell’elemento soggettivo quanto meno della colpa grave in forza delle competenze loro spettanti in tema di controllo della regolarità amministrativo contabile: cfr. per la sig.ra Xxxxxx la responsabilità del dirigente comunale (Sez. I centr. 10 febbraio 2016 n. 74) e per la sig.ra Xxxxxx la responsabilità del soggetto titolare del settore finanziario (Sez. I centr. 25 luglio 2017 n. 208).

Osserva il Collegio che il danno sia da quantificare per la sig.ra Xxxxxx Xxxxxx in € 3.000,00 e per la sig.ra Xxxxxx Xxxxxx in € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo unitamente alle spese di giudizio da ripartire in pari misura per ambedue.

Le spese legali, ex art. 10 *bis*, comma 10, del D.L. n. 203/2005 vengono liquidate con rimborso di spese ed onorari complessivamente pari a € 1.000,00 per ognuno dei convenuti (Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx), oltre competenze di legge (IVA e CPA), a carico dell’Amministrazione di appartenenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti dei signori Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx ed Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: a) condanna la sig.ra Xxxxxx Xxxxxx al pagamento di € 3.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo; b) condanna la sig.ra Xxxxxx Xxxxxx al pagamento di € 1.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo; c) condanna le signore Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, in pari misura, al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate nella misura pari a € 795,12.=(Euro settecentonovantacinque/12.=);

d) assolve i signori Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, e Xxxxxx Xxxxxx dalle contestazioni formulate; e) liquida le spese legali, ex art. 10 *bis*, comma 10, del D.L. n.203/2005

dichiarando il diritto al rimborso per spese ed onorari nella misura pari a € 1.000,00 per ognuno dei convenuti (XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX e XXXXXX XXXXXX), oltre competenze di legge (IVA e CPA), a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 19 luglio 2017.

Il Presidente f.f. estensore
F.to cons. Angelo Bax

Depositata in Segreteria il 16/11/2017

Il Direttore di Segreteria
F.to Paola Altini